



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE 1 - POLIZIA LOCALE

DATA	21/05/2024
NUMERO	1913

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DI GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE AL SEGUITO DEL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO.

IL DIRIGENTE

DATO ATTO:

- della competenza dello scrivente Dirigente ad assumere il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 41 del 29/09/2023;
- che, a norma di quanto previsto dall'art. 6 bis della L. 241/90, come modificato dall'art. 1, comma 41, del D. Lgs. n. 190/2012, non esiste conflitto di interesse tra il firmatario del presente atto e il destinatario finale dello stesso;
- che, in caso di inerzia, il potere sostitutivo relativo al presente atto viene esercitato dal Segretario generale;

RICHIAMATI:

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 91 del 21/12/2023 avente ad oggetto: "*documento unico di programmazione (DUP) 2024-2026. – approvazione.*";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 28/12/2023 ad oggetto '*Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 2024/2026. Approvazione*';
- Delibera del Consiglio Comunale n. 99 del 28/12/2023 avente ad oggetto: "*approvazione del bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2024-2026*" (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- la deliberazione di Giunta Comunale n.29 del 30/01/2024 avente per oggetto: "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024–2026 in forma ordinaria, ai sensi dell'art. 6 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.M. 30 giugno 2022, n.132. – Approvazione.*"
- la deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 23/02/2024 ad oggetto "*Approvazione del Piano*

Esecutivo di Gestione 2024-2026 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000)”;

PREMESSO che:

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 del D.lgs. n. 285/1992 gli Enti proprietari delle strade, ed i loro eventuali concessionari, sono tenuti a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione provvedendo, tra l’altro, “alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi”, anche a seguito del verificarsi di incidenti stradali;
- ai sensi quanto disposto dall’art.1 del D.Lgs. n.285/1992: “La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”, finalità cui necessariamente concorrono anche i Comuni;

ATTESO che:

- con determinazione dirigenziale n. 1817 del 04/08/2020 era stato affidato il servizio in oggetto;
- con determina dirigenziale n.1351 del 12/04/2024 veniva prorogato il servizio in essere fino al 31 Dicembre 2024;

DATO ATTO che:

- in assenza di mezzi e professionalità interne, si è rilevata la necessità di procedere all’affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed il reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali su aree, strade e loro pertinenze di proprietà del Comune di Ascoli Piceno, o comunque rientranti nella competenza gestionale dello stesso;
- l’impresa concessionaria dovrà garantire il servizio in oggetto senza oneri per l’Amministrazione;
- in ragione dell’assenza di oneri economici in capo all’amministrazione i costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati dal sinistro;
- l’amministrazione non verserà alcun corrispettivo per gli interventi eseguiti, anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il concessionario non riesca a recuperare il credito maturato per l’esecuzione dell’intervento oppure nel caso in cui abbia effettuato l’intervento e non sia stato individuato il responsabile della compromissione della sicurezza stradale, o in ultima ipotesi, se il danneggiante che ha causato il sinistro non risulti assicurato nei modi e nelle forme previsti dalla normativa vigente in materia assicurativa;

CONSIDERATO che per l’affidamento in parola trovano applicazione il nuovo regime codicistico di cui al D.Lgs 31/03/2023, n. 36 recante “*Codice dei contratti pubblici*” (nel prosieguo, anche Codice) e relativi Allegati;

DATO ATTO che la concessione è costituita da un unico lotto poiché, secondo il RUP, il servizio in affidamento costituisce un unicum che non può essere scomposto in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi, in quanto il servizio è caratterizzato dalla sua necessaria unitarietà, pena un aggravio economico per la stazione appaltante e un inammissibile affievolimento delle legittime aspettative di una regolare esecuzione del servizio;

CONSIDERATO che:

- la durata della concessione è di 3 (tre) anni;
- la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente (proroga tecnica);
- ai sensi dell'art. 179 del Codice l'importo della concessione, è pari ad € **140.000,00**, dicono euro centoquarantamila/00, stimato sulla base della sinistrosità rilevata sulle strade di competenza comunale nell'ultimo triennio:
 - num. Incidenti anno 2021: 233;
 - num. Incidenti anno 2022: 242;
 - num. Incidenti anno 2023: 233;e che tale importo è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria UE di cui all'art. 14 del Codice;
- l'importo degli oneri per la sicurezza è pari a €_2.200,00, come quantificato del DUVRI allegato;
- ai sensi dell'art. 41 del Codice i costi della manodopera relativi all'esecuzione del servizio oggetto di concessione ammontano ad €_84.000,00, Iva esclusa, quantificati forfettariamente nella misura del 60% dell'importo della Concessione. L'operatore economico può dimostrare di dimostrare una diversa quantificazione degli stessi derivante da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;
- il contratto collettivo applicato è il CCNL IC82;

VISTO che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Progetto di spesa indicante:
 - 1) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - 2) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - 3) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che:

- l'oggetto del contratto è l'affidamento in concessione triennale del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse al seguito del verificarsi di incidenti stradali nel comune di Ascoli Piceno, le cui clausole essenziali sono individuate nel capitolato Speciale di Concessione e nello schema di Contratto predisposti dagli Uffici di questo Comune, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma

non vengono pubblicati trattandosi di informazioni allo stato riservate;

- il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante;

VISTI:

- l'articolo 21, comma 2, del Codice il quale prevede che le attività inerenti il ciclo di vita dei contratti pubblici siano gestite interamente mediante piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
- l'art. 25, comma 3, del Codice secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma;

DATO ATTO che per lo svolgimento della gara in modalità telematica il Comune di Ascoli Piceno si avvale della Piattaforma Telematica GT-SUAM raggiungibile all'indirizzo:

<https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> che risulta conforme alle prescrizioni di cui al Libro I, Parte II, del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021;

RITENUTO:

- nonostante trattasi di importo di concessione inferiore alla soglia comunitaria, di procedere alla scelta del contraente mediante procedura di gara telematica aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice, in quanto il ricorso a tale procedura apre al mercato favorendo un confronto concorrenziale più ampio di quello che si avrebbe avviando una procedura negoziata senza per questo comportare un aggravio procedimentale, stante la possibilità di applicare la cd inversione procedimentale che consente di abbreviare notevolmente i tempi di affidamento della concessione in conformità con le esigenze dell'amministrazione;
- di applicare il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 108, comma 5, del Codice e, dunque, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dei soli criteri qualitativi, secondo quanto stabilito nell'Allegato "*Criteri di valutazione OEPV*" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ma non viene pubblicato perché contiene informazioni allo stato riservate;

RITENUTO di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- 1) riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei requisiti speciali riportati nell'Allegato "*Criteri di partecipazione*" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ma non viene pubblicato perché contiene informazioni allo stato riservate;
- 2) ammettere il subappalto nei termini di cui all'art. 119 del Codice, come richiamato dall'art. 188 dello stesso Codice;
- 3) ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, avvalersi, della cosiddetta "*inversione procedimentale*" in quanto consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari per

l'affidamento in concessione dei servizi, prevedendo di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, quindi di procedere con la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità tecnica oltre che nei confronti del concorrente primo in graduatoria anche di n. 1 (uno) concorrente individuato mediante sorteggio;

- 4) nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio sull'offerta tecnica, procedere mediante sorteggio;
- 5) stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;
- 12) ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice, riservarsi, l'esecuzione anticipata del contratto nelle more della verifica dei requisiti, stante la necessità di garantire l'operatività della struttura nei tempi più rapidi possibili;
- 13) ai sensi dell'All. I.3, comma 1, lett a), del Codice, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di nove mesi dalla pubblicazione del bando di gara, salvo che debba essere effettuata la procedura di verifica dell'anomalia, nel qual caso tale termine è prorogato di un mese;

CONSIDERATO che occorre approvare i seguenti elaborati di progetto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma non vengono pubblicati perché contengono informazioni allo stato riservate:

- Capitolato Speciale di Concessione;
- Schema di contratto;
- Criteri di valutazione OEPV;
- Criteri di partecipazione;
- DUVRI;

DATO ATTO che:

- il Codice CIG sarà acquisito dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, salva successiva presa in carico da parte del RUP sotto indicato, al termine della fase di aggiudicazione;
- il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è la dott.ssa Patrizia Celani, Dirigente del Settore I del Comune di Ascoli Piceno, nei confronti del quale non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 114, comma 8, del Codice e 32, comma 2, dell'All. II.14, il Direttore dell'esecuzione del contratto è il dott.ssa Loredana Camaioni, in quanto il contratto va considerato di particolare importanza, non solo per l'importo della prestazione, vieppiù perché ragioni concernenti l'organizzazione interna del Settore I, impongono il coinvolgimento di un'unità organizzativa diversa dal RUP;
- per effetto della delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023, il contributo che la stazione appaltante deve versare all'Autorità medesima è pari ad € 35,00;

- conformemente a quanto previsto dagli artt. 27 e 84 del Codice in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 della Delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023, il bando di gara è stato pubblicato su:
 - BDNCP:
 - profilo del committente del Comune: <https://www.comune.ap.it/bandigaraecontratti>
Sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura;

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- il D.L. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 36/2023;
- la Legge n. 108 del 2021;

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1) **DI RICHIAMARE** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e s.m.i.;
- 2) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e dall'art.192 del D. Lgs. 267/2000;
- 3) **DI AVVIARE** una procedura selettiva per l'affidamento in concessione triennale del servizio in oggetto;
- 4) **DI DARE ATTO** che:
 - la durata della concessione è di 3 (tre) anni;
 - la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente (proroga tecnica);
 - ai sensi dell'art. 179 del Codice l'importo della concessione, è pari ad € **140.000,00**, diconsi euro centoquarantamila/00, stimato sulla base della sinistrosità rilevata sulle strade di competenza comunale nell'ultimo triennio:
 - num. Incidenti anno 2021: 233;
 - num. Incidenti anno 2022: 242;
 - num. Incidenti anno 2023: 233;e che tale importo è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria UE di cui all'art. 14 del Codice;

- l'importo degli oneri per la sicurezza è pari a €_2.200,00 come quantificato del DUVRI allegato;
 - ai sensi dell'art. 41 del Codice i costi della manodopera relativi all'esecuzione del servizio oggetto di concessione ammontano ad €_84.000,00, Iva esclusa, quantificati forfettariamente nella misura del 60% dell'importo della Concessione. L'operatore economico può dimostrare di dimostrare una diversa quantificazione degli stessi derivante da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;
 - il contratto collettivo applicato è il IC82;
- 5) **DI PROCEDERE** alla scelta del contraente mediante procedura di gara telematica aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice applicando il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 108, comma 5, del Codice e, dunque, mediante offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dei soli criteri qualitativi;
- 6) **DI STABILIRE**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 7) **DI APPROVARE** i seguenti documenti di progetto redatti ai sensi dell'art. 41, comma 12, del Codice, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma non vengono pubblicati contenendo informazioni al momento riservate:
- Capitolato Speciale di Concessione;
 - Schema di contratto;
 - Criteri di valutazione OEPV;
 - Criteri di partecipazione;
 - DUVRI;
- 8) **DI DARE ATTO** che in base Decreto Sindacale n. 40 del 29 settembre 2023, l'espletamento della procedura di selezione è di competenza del Dirigente del Settore VIII "PNRR – Gare" cui viene trasmessa copia del presente provvedimento;
- 9) **DI DARE ATTO** che:
- il Codice CIG sarà acquisito dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, salva successiva presa in carico da parte del RUP sotto indicato, al termine della fase di aggiudicazione;
 - il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è la dott.ssa Patrizia Celani, Funzionario/Dirigente del Settore I del Comune di Ascoli Piceno, nei confronti del quale non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
 - ai sensi del combinato disposto degli artt. 114, comma 8, del Codice e 32, comma 2, dell'All. II.14, il Direttore dell'esecuzione del contratto è il dott.ssa Loredana Camaioni, in quanto il contratto va considerato di particolare importanza, non solo per l'importo della prestazione,

vieppiù perché ragioni concernenti l'organizzazione interna del Settore I, impongono il coinvolgimento di un'unità organizzativa diversa dal RUP;

- per effetto della delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023, il contributo che la stazione appaltante deve versare all'Autorità medesima è pari ad € 35,00;
- conformemente a quanto previsto dagli artt. 27 e 84 del Codice in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 della Delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023, il bando di gara è stato pubblicato su:
 - BDNCP:
 - profilo del committente del Comune: <https://www.comune.ap.it/bandigaraecontratti> Sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura;

10) **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000;

11) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione diventerà immediatamente esecutiva.

Allegati non pubblicati:

- Capitolato Speciale di Concessione;
- Schema di contratto;
- Criteri di valutazione OEPV;
- Criteri di partecipazione;
- DUVRI.

Posizione Organizzativa / Responsabile del Procedimento
CELANI PATRIZIA

Il Dirigente
CELANI PATRIZIA

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)